Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente il rumore propagato nell' aria dagli apparecchi domestici (1)

COM(83) 694 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 23 novembre 1983)

Preamboli e considerando da 1 a 5 invariati.

Aggiungere un nuovo considerando 6 con il seguente testo:

«considerando che la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) ha adottato un codice di prova per la determinazione del rumore propagato nell'aria dagli apparecchi elettrodomestici e di tipo analogo, codice reso noto nella pubblicazione CEI 704-1, 1982, prima edizione; che il Comitato europeo di normalizzazione del settore elettrotecnico (CENELEC) convalida tale pubblicazione attraverso il documento di armonizzazione HD 423/1; che è pertanto opportuno che la Comunità adotti le soluzioni che sono già state approvate su vastissima scala a livello internazionale».

Il considerando 6 attuale diventa 7.

Articoli da 1 a 6 invariati.

L'articolo 7.2 è soppresso e l'articolo 7.1 diventa articolo 7.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 restano invariati.

Allegato I — L'allegato è integralmente sostituito dal seguente testo:

«La determinazione del livello di rumore di ciascuna famiglia di apparecchi domestici viene effettuata conformemente ai metodi definiti nella pubblicazione CEI 704-1, 1982, prima edizione, della Commissione elettrotecnica internazionale, convalidata dal Comitato europeo di normalizzazione del settore elettrotecnico (CENELEC) con il documento di armonizzazione HD 423-1. I valori così ottenuti costituiscono i dati di base per il controllo della veridicità della loro emissione acustica rispetto ai valori dichiarati. Salvo dichiarazione contraria, detti valori si intendono tolleranze comprese. Il codice di prova qui indicato è applicabile a condizione che non esistano già in direttive particolari, disposizioni diverse o complementari, che tengano conto delle caratteristiche specifiche di alcuni tipi di apparecchi domestici».

Allegato II invariato.

(1) GU n. C 181 del 19. 7. 1982, pag. 1.